



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;



**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** altresì il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MiSE n. 32108 il 27.10.2021 (di seguito: l'Istanza), con cui la Società ENERGYQ1BESS s.r.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico da realizzarsi nel Comune di Quartucciu (CA) avente potenza nominale 180 MW per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha allegato la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**PRESO ATTO** che, secondo il progetto presentato con l'Istanza, il sistema di accumulo di energia elettrica (BESS, Battery Energy Storage Systems) verrà realizzato presso la località Separassiu nel Comune di Quartucciu in Provincia di Cagliari, avrà una potenza di 180 MW e sarà costituito dai seguenti elementi principali:

- Sistema di conversione bidirezionale DC /AC (PCS);
- Trasformatori di potenza MT/BT;
- Quadri elettrici MT;
- Sistema locale di gestione e controllo dell'assemblaggio della batteria (Sistema di gestione della batteria “BMS”);
- Sistema locale di gestione e controllo integrato dell'impianto (Impianto SCADA);
- Apparecchiature elettriche (quadri elettrici, trasformatori) per il collegamento alla rete elettrica nazionale.

**PRESO ATTO** altresì che, secondo il progetto presentato e validato da Terna per la parte relativa alle opere di connessione di rete (Benestare al progetto trasmesso da Terna in data 23.6.2023), il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) mediante cavidotto a 150 kV collegato in antenna con la sezione a 150 kV della stazione elettrica di trasformazione della RTN (380/220/150 kV) di Selargius;

**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo



31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

**VISTA** la nota prot. n. 33567 del 10.11.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico da realizzarsi nel Comune di Quartucciu (CA) avente potenza nominale 180 MW per l'erogazione di servizi necessari alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale;
- ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di connessione alla rete elettrica nazionale;

**CONSIDERATO** che durante la Conferenza di Servizi istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri e comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. 726508 del 16.11.2021 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 34240 con cui l'Anas ha richiesto documentazione integrativa, riscontrata dal Proponente in data 22.11.2021;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 34544 del 18.11.2021 con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha richiesto documentazione integrativa;
- nota prot. n. 14693 del 18.11.2021 con cui il Consorzio Bonifica della Sardegna Meridionale ha comunicato di aver riscontrato delle interferenze tra il progetto presentato e le reti irrigue Consortili;
- nota prot. prot. MiSE n. 39489 del 30.12.2021 con la quale il proponente ha presentato la richiesta di proroga dei termini della Conferenza di Servizi Istruttoria al fine di poter acquisire la soluzione di connessione all'impianto e il benessere elettrico da Terna, accolta da questa Amministrazione con nota MiSE n. 1774 del 19.1.2022;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 294 del 5.1.2022 con cui l'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato che il progetto non debba essere sottoposto né a procedure di valutazione di impatto ambientale di propria competenza né alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.
- nota prot. MiSE n. 505 del 10.1.2022 con cui l'Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Quartucciu ha richiesto modifiche progettuali;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 4424 del 10.02.2022 con cui il Proponente ha fornito i chiarimenti richiesti con nota pec acquisita al prot. MiSE n. 3004 del 31.01.2022 dall'Area 9 – Igiene Urbana, Verde Pubblico, Ambiente, Manutenzioni Programmate, Gestione Tecnico Amministrativa – Città Metropolitana di Cagliari del Comune di Selargius;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 7946 del 14.3.2022 con cui il Proponente ha fornito chiarimenti in merito alla pratica di connessione STMG richiesti da Terna con nota acquisita al prot. MiSE n. 7573 del 10.3.2022;



**VISTA** la nota acquisita al prot. MiSE n. 10977 dell'8.04.2022 con cui il Proponente, considerato scaduto il termine dei 60 giorni per la Conferenza di Servizi istruttoria, non essendo pervenute osservazioni ostantive e risultando acquisita la soluzione di connessione (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale), ha richiesto a questa Amministrazione di valutare l'apertura della Conferenza di Servizi in modalità Decisoria;

**VISTA** la nota prot. n. 16765 del 30.05.2022 con cui questa Amministrazione, valutata favorevolmente la richiesta del Proponente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità sincrona al 4 agosto 2022, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria;

**CONSIDERATO** che nel corso della Conferenza di servizi decisoria sono stati acquisiti i seguenti pareri/nullaosta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. MiTE n. 68281 del 31.5.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 17004 con la quale la Divisione Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha comunicato che il progetto non rientra nel perimetro del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale e pertanto non deve essere sottoposto alla valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- nota acquisita al prot. n. 8407 del 9.6.2022 con cui il Consorzio Bonifica Sardegna Meridionali ha richiesto integrazioni e chiarimenti al fine di poter fornire il Nulla Osta di propria competenza;
- nota prot. C\_I580-1 del 7.6.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 17763, con la quale il Comune di Selargius ha segnalato la presenza di una interferenza tra il progetto in esame e il progetto denominato "Tyrrhenian Link" della Società Terna S.p.A. ed alla quale questo Dicastero ha dato seguito con nota prot. MiSE n. 19453 del 21.6.2022, di richiesta di chiarimenti al Proponente e a Terna S.p.a;
- nota prot. n. 18000 del 14.7.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 22279 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha richiesto integrazioni documentali;
- nota prot. n. 361345/RU del 4.8.2022 acquisita al prot. MiSE n. 25009 del 4.8.2022 con cui la Direzione Accise – Energie e Alcoli dell'Agenzia delle accise dogane e monopoli ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota prot. n. 40856 dell'8.8.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 25383 con cui la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna ha sollevato perplessità in merito alla localizzazione del progetto e alla relativa compatibilità urbanistica;
- nota acquisita al prot. n. 25990 del 12.08.2022 con cui il Proponente ha fornito alla Società Anas S.p.a. le integrazioni e i chiarimenti richiesti;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 25988 del 12.08.2022 con cui il Proponente ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio Bonifica Sardegna Meridionali reso in seguito ai chiarimenti e alle integrazioni forniti dallo stesso Proponente;
- nota prot. 20890 del 30.8.2022 acquisito in pari data al prot. MiSE n. 26821 con cui il Comando Vigili del Fuoco di Cagliari, in seguito alle integrazioni fornite dal Proponente



- con nota prot. MiSE n. 25991 del 12.8.2022 ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune condizioni;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 27009 del 31.08.2022 con cui il Proponente ha trasmesso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento le integrazioni progettuali e le modifiche del percorso del cavidotto al fine di superare le interferenze e le criticità emerse nel corso della Conferenza di Servizi;
  - nota acquisita al prot. MiSE n. 27011 del 31.08.2022 con cui il Proponente ha fornito chiarimenti al Comune di Selargius circa le interferenze con il progetto “Tyrrhenian Link” della Società Terna S.p.A.;
  - nota acquisita al prot. MiSE n. 27055 del 1.9.2022 con cui il Proponente ha trasmesso integrazioni volontarie in merito al percorso dell’elettrodotta;
  - nota acquisita al prot. n. 27437 del 5.9.2022 con cui la Società Italgas ha comunicato le modalità per il rilascio del Nulla Osta di propria competenza;
  - nota acquisita al prot. MiSE n. 30294 del 21.9.2022 con cui il Proponente ha fornito a questo Dicastero il resoconto finale delle integrazioni progettuali fornite all’esito delle interlocuzioni con gli enti e le amministrazioni invitate a pronunciarsi sul progetto;
  - nota acquisita al prot. MiSE n. 30920 del 27.9.2022 con cui il Proponente, al fine di operare un coordinamento con le Società Terna S.p.a. e Whysol-E Sviluppo S.r.l. per superare le interferenze emerse tra i diversi progetti, ha richiesto la sospensione del procedimento autorizzativo e dell’avvio della nuova procedura di esproprio;
  - nota acquisita al prot. C\_I580-1 del 29.9.2022 con cui il Comune di Selargius ha evidenziato ulteriori interferenze con il progetto in epigrafe e ha richiesto un coordinamento di tutti gli interventi elettrici insistenti sul proprio territorio;
  - nota acquisita al prot. MiSE n. 31671 del 30.9.2022 con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha reso parere favorevole nel rispetto di alcune condizioni;
  - nota acquisita al prot. MiSE n. 33044 del 10.10.2022 con cui il Proponente ha fornito chiarimenti alla Regione Autonoma della Sardegna e al Comune di Quartucciu in merito alle modifiche progettuali e alla compatibilità del progetto con il Piano paesaggistico Regionale e il Piano Urbanistico Comunale allegando la Relazione idrologica e idraulica;
  - nota acquisita al prot. MiSE n. 33224 dell’11.10.2022 con cui il Proponente ha trasmesso, in seguito al sollecito da parte di questa Amministrazione con nota prot. MiSE n. 22142 del 13.7.2022, integrazione documentale la cui mancanza aveva indotto la Società Anas S.p.a. con nota prot. 449906 del 30.6.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 20657 a fornire parere negativo;
  - nota acquisita al prot. MiSE n. 33810 del 14.10.2022 con cui la Società Proponente ha convocato un tavolo tecnico invitando le Società Terna S.p.a., Whysol-E Sviluppo S.r.l. e Nora Ventu S.r.l. per confrontarsi sulle interferenze emerse;
  - nota acquisita al prot. MiSE n. 33631 del 14.10.2022 con cui la Società Anas S.p.a. ha reso parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
  - nota prot. MiSE n. 35189 del 25.10.2022 con cui questo Dicastero ha accolto la richiesta di sospensione del procedimento di autorizzazione unica e della procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio al fine di risolvere le interferenze tra il progetto in parola, il progetto denominato “Tyrrhenian Link” ad opera della società Terna S.p.A. e l’intervento della società Whysol-E Sviluppo S.r.l.;
  - nota acquisita al prot. n. 34517 del 10.10.2022 con cui il Proponente ha richiesto al Comune di Selargius documentazione al fine di poter fornire i chiarimenti e le



integrazioni richieste dallo stesso Comune con nota prot. n. 42944 del 20.9.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 29962;

- nota prot. M-DABA001REG20220050135 del 28.10.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 35684 con cui il Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea ha reso parere favorevole;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 41129 del 6.12.2022 con cui l'Ente Acque della Sardegna ha fornito parere favorevole nel rispetto di alcune condizioni;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 39489 del 24.11.2022 con cui il Proponente ha trasmesso le conclusioni del coordinamento per il superamento delle interferenze progettuali, comunicando la non necessità di apportare modifiche progettuali al percorso di connessione - ma solo di ampliare le fasce di asservimento modificando il piano particellare - ed alla quale questo dicastero ha fatto seguito con la nota prot. MiSE n. 42854 del 16.12.2022 che ha disposto la riapertura del procedimento secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- nota acquisita al prot. 43321 del 20.12.2022 con cui il Consorzio Bonifica della Sardegna Meridionale ha confermato il parere già reso nella precedente nota prot. 10325 del 15.7.2022;
- nota acquisita al prot. MiMiT n. 44353 del 28.12.2022 con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha confermato il proprio parere favorevole già reso con nota prot. 20890 del 30.8.2022 acquisito in pari data al prot. MiSE n. 26821;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 44796 del 30.12.2022, inoltrata successivamente a questa Amministrazione con nota acquisita al prot. MiMiT n. 1657 del 18.1.2023, con cui il Comune di Selargius ha trasmesso osservazioni in merito alle integrazioni e modifiche progettuali fornite dal Proponente;
- nota acquisita al prot. MiMiT n. 4396 dell'8.2.2023 con cui il Comune di Quartucciu ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 3.2.2023 contenente approvazione dell'ordine del giorno inerente al progetto, con osservazioni;
- nota acquisita al prot. MiMiT n. 5037 del 14.2.2023 con cui la Città Metropolitana di Cagliari ha reso parere favorevole nel rispetto di condizioni;
- nota prot. n. 28622 del 20.6.2023 con cui il Comune di Selargius, in seguito ad una interlocuzione con il Proponente e diverse note di integrazione (prot. MASE n. 64508 del 21.4.2023 e prot. MASE n. 96209 del 13.6.2023) a fronte di richieste di chiarimenti avanzate dallo stesso Comune (prot. MASE n. 38262 del 14.3.2023 e prot. MASE n. 78359 del 15.5.2023) ha reso parere favorevole con prescrizioni;

**CONSIDERATO** altresì che con specifico riferimento all'endoprocedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui al D.P.R. 327/2001:

- con nota n. 16972 del 31.5.2022, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MiSE n. 14350 del 10.05.2022 con cui il Proponente ha fatto richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, questa amministrazione ha dato corso alla procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, tramite richiesta di pubblicazione del relativo avviso sull'albo pretorio dei Comuni di Quartucciu, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, Selargius e Settimo San Pietro e su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale;
- con nota prot. n. MiSE n. 30293 del 21.9.2022 il Proponente ha trasmesso un nuovo piano particellare integrando e modificando i precedenti piani particellari trasmessi rispettivamente con note prot. 14350 del 10.5.2022 e prot. n. 27012 del 31.8.2022 in seguito alla sopra citata nota prot. MiSE n. 19453 del 21.6.2022 con cui questo Dicastero ha evidenziato la presenza di una interferenza tra il progetto in esame e il progetto



denominato “Tyrrhenian Link” della Società Terna S.p.A. segnalata, con nota prot. C\_I580-1 del 7.6.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 17763, dal Comune di Selargius;

- con la già citata nota prot. MiSE n. 35189 del 25.10.2022 questa Amministrazione ha disposto, tra le altre cose, anche la sospensione della procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio a seguito della richiesta in tal senso del Proponente con nota prot. 30920 del 27.9.2022, permanendo, nonostante le modifiche progettuali, diverse criticità in merito alle interferenze del progetto con altri progetti esistenti, al fine di operare un coordinamento con la Società di Terna S.p.a. e la Società Whysol- E Sviluppo S.r.l.;
- al termine delle operazioni di coordinamento, con la succitata nota acquisita al prot. MiSE n. 39489 del 24.11.2022, integrata con nota prot. n. 43178 del 19 dicembre 2022, il Proponente, ha comunicato la non necessità di apportare modifiche progettuali al percorso di connessione ma solo di ampliare le fasce di asservimento modificando il piano particellare e contestualmente ha richiesto di dare nuovamente avvio al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001;
- con nota prot. MiMiT n. 5902 del 22.2.2023 questa Amministrazione ha dato nuovamente corso alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, tramite richiesta di pubblicazione del relativo avviso sull’albo pretorio dei Comuni di Quartucciu, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Selargius e Settimo San Pietro e su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale;

**VISTA** la nota prot. n. 101305 del 21 giugno 2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell’istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l’espletamento della Conferenza di servizi in modalità “sincrona”, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,

**VISTE** le modifiche introdotte dal succitato DL 13/2023, convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, secondo cui l’autorizzazione sarà rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, il quale non prevede l’acquisizione dell’Intesa Regionale;

**VISTA** la nota acquisita al prot. Mase n. 101945 del 22.6.2023 con cui la Società ENERGYQ1BESS s.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *“[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici (per ex dipendente si intendono anche soggetti esterni con i quali un’amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo) che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante l’installazione del sistema di accumulo energia per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro”;*



**CONSIDERATO** che con nota acquisita al prot. MASE n. 102344 del 22.6.2023 il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. n. BDNA il 22 giugno 2023 – prot. N.0055733\_20230622 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

**DATO ATTO** che in data 23.6.2023 il Ministero dell'Interno viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica ha rilasciato il Nulla Osta ai fini della documentazione antimafia comunicando che *“a carico della Società ENERGYQ1BESS s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011”*;

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1 Autorizzazione**

1. La Società ENERGYQ1BESS s.r.l. (avente sede legale in Via Simplicio Spano 10 - 07026 Olbia (SS), P.IVA e Codice fiscale 02882790906, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico da realizzarsi nel Comune di Quartucciu (CA) avente potenza nominale 180 MW - e delle relative opere di connessione – atto ad erogare i servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato con istanza acquisita al prot. MiSE n. 32108 il 27.10.2021, successivamente integrato con nota acquisita al prot. MiSE n. 30294 del 21.9.2022, e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle





- Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.
2. La società ENERGYQ1BESS s.r.l. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilità.
  3. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.

## **Art. 2**

### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società ENERGYQ1BESS s.r.l. con l'istanza del 27 ottobre 2021, integrata con nota acquisita al prot. MiSE n. 30294 del 21.9.2022 e con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società ENERGYQ1BESS s.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società ENERGYQ1BESS s.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Sardegna, al Comune di Quartucciu nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

## **Art. 3**

### **Programma dei lavori**

1. La Società ENERGYQ1BESS s.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Sardegna nonché al Comune di Quartucciu, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti



eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.

3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società ENERGYQ1BESS s.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 36 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società ENERGYQ1BESS s.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### **Art. 4** **Prescrizioni**

1. La Società ENERGYQ1BESS s.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società ENERGYQ1BESS s.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società ENERGYQ1BESS s.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Sardegna e al Comune di Quartucciu un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società ENERGYQ1BESS s.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti



**prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

**a) Prescrizioni dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:**

- i. siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- ii. siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- iii. sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- iv. siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie.

**b) Prescrizioni Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale:**

- i. il Consorzio si riserva la facoltà di verificare la corretta esecuzione dei lavori, nonché di impartire le disposizioni tecniche che in corso d'opera si rendessero necessarie;
- ii. l'impresa esecutrice delle opere è l'unica ed esclusiva responsabile –civilmente e penalmente–di qualsiasi danno a terzi, nonché di eventuali infortuni che dovessero verificarsi, dipendenti dal nulla osta rilasciato, tenendo sollevato e indenne il Consorzio e i suoi funzionari da qualsiasi responsabilità;
- iii. la società deve rilasciare apposita dichiarazione di esonero al Consorzio Bonifica della Sardegna Meridionale in merito a qualsivoglia danno ad essa causato da eventuali interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari per un periodo pari alla durata dei lavori proposti;
- iv. fornire con ampio anticipo la comunicazione del cronoprogramma dei lavori nonché la condivisione del periodo di interruzione dell'alimentazione irrigua, ove necessario, relativa ai tratti di condotta oggetto di intervento che dovrà avvenire con almeno 10 giorni di preavviso;
- v. per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni contenute nei Capitolati Speciali d'Appalto per opere analoghe nonché alle prescrizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP.;
- vi. il nulla Osta ha validità di 12 mesi e deve essere tenuto a disposizione ed esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e di Vigilanza Ambientale e al personale dello scrivente Consorzio;
- vii. l'inizio dei lavori è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale (polizza fideiussoria) volto a garantire la corretta esecuzione dei lavori, la cui misura determinata dallo stesso Consorzio non dovrà essere inferiore a 10.000 euro con escussione immediata in favore dello stesso, che sarà svincolato su richiesta dell'interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori e non prima di un anno dall'ultimazione degli stessi;
- viii. dovranno essere acquisite, prima dell'inizio dei lavori, le informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia e ogni altro eventuale nulla osta o



autorizzazione da parte delle competenti autorità e proprietà private eventualmente interessate ai lavori;

- ix. in caso di mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento di Polizia Idraulica come da D. 25 luglio 1904 n. 523.

**c) Prescrizioni Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cagliari – Ufficio Prevenzione Incendi:**

- i. Per le attività inserite nell'Allegato I del D.P.R 01 agosto 2011, n. 151 "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", come indicato dal comma 1 dell'Art. 3 del D.P.R 151/2011" "*Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio*";
- ii. per le attività riportate nell'Allegato I al DPR 151/2011 di Categoria A, il titolare delle stesse, prima del relativo esercizio, trasmette al Comando VF competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 07 agosto 2012;

**d) Prescrizioni Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:**

- i. si propone la sorveglianza archeologica per tutte le lavorazioni previste nelle aree di Quartucciu, località SaTanca Is Forredus, di Maracalagonis e Settimo San Pietro; la sorveglianza, da intendersi continuativa, dovrà essere effettuata da un archeologo munito degli idonei requisiti di legge a carico della Società Proponente. Di tale attività di sorveglianza, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questa Soprintendenza per la conservazione agli atti adeguata documentazione descrittiva, grafica (sezioni) e fotografica, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornalieri sull'avanzamento dei lavori.
- ii. si richiede alla Società Proponente di comunicare la data di inizio dei lavori, il nominativo e il *curriculum* dell'archeologo incaricato con almeno dieci giorni di anticipo via mail o PEC agli indirizzi istituzionali indicati in calce per i controlli di competenza.
- iii. si ricordano gli obblighi derivanti dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in relazione alle eventuali scoperte fortuite che dovessero avvenire nel corso dei lavori di scavo.

**e) Prescrizioni Anas:**

- i. rispetto del vincolo di inedificabilità all'interno della fascia di rispetto stradale imposto dall'art.16 del Codice della Strada.



- ii. qualora il committente intenda realizzare opere (recinzioni, essenze arboree etc..) all'interno del vincolo di inedificabilità, le stesse dovranno rispettare i requisiti imposti dagli artt.26, 27 e 28 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

**f) Prescrizioni Ente acque Sardegna:**

- i. le interferenze tra elettrodotto ed acquedotto dovranno essere risolte con la tecnica del sottopasso della condotta da parte dell'elettrodotto con l'impiego di tecnologie "trenchless" ad una distanza non inferiore a 1,50 m dalla generatrice inferiore della condotta per un tratto di sviluppo non inferiore al diametro della condotta più due metri per ciascun lato;
- ii. l'elettrodotto per tutto lo sviluppo dell'interferenza dovrà essere segnalato con apposito nastro rosso, inoltre dovranno essere disposti, fuori terra, alle estremità prima e dopo l'interferenza, delle segnalazioni fisse (con cartelli e targhe) che materializzino l'asse dei cavidotti in cui siano riportate in apposita targhetta inamovibile le informazioni tecniche della linea, la profondità di posa della stessa e il riferimento telefonico del responsabile dell'impianto da contattare in caso di necessità;
- iii. dovrà essere comunicato con congruo anticipo l'inizio delle lavorazioni e al termine delle stesse, dovranno ripristinarsi a regola d'arte tutte le opere dell'Ente interessate dai lavori;
- iv. dovrà prevedersi l'impegno formale a rimuovere in parte o totalmente la nuova linea AT, qualora dovesse costituire grave intralcio in occasione di interventi di manutenzione sulle opere del SIMR, rinunciando a far valere qualunque pretesa risarcitoria e/o indennitaria in conseguenza di ciò;
- v. dovrà essere consentito al personale tecnico dell'Ente di sorvegliare e verificare sia i lavori di esecuzione delle opere che i lavori di manutenzione delle stesse;
- vi. l'istante dovrà assumersi ogni responsabilità per danni che possano derivare alle opere dell'Ente, alle persone ed alle cose a causa di eventi dipendenti sia dalla costruzione e manutenzione delle opere in oggetto, sia a causa dell'esercizio della medesima opera impegnandosi a tenere indenne l'Ente da ogni conseguenza pregiudizievole che ne dovesse derivare;
- vii. al termine dei lavori, dovranno essere presentati in formato cartaceo e formato digitale i disegni di consistenza relativi alle opere che interferiscono con le opere dell'Ente.

**g) Prescrizioni Comune di Selargius:**

- i. INTERFERENZE CON VASCA DI LAMINAZIONE: Definire la profondità di posizionamento dell'elettrodotto al fine di garantire che lo stesso non interferirà con la futura realizzazione della vasca di laminazione alla confluenza dei tre corsi d'acqua (Riu San Giovanni, Riu Settimu e canale/dreno proveniente da Settimo San Pietro), di cui allo studio di fattibilità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.228/2019, garantendo comunque un franco di almeno 1 metro calcolato rispetto al punto più depresso dell'alveo rilevato a valle della confluenza dei tre corsi d'acqua;
- ii. DISTANZA TRA IL CAVIDOTTO E L'ARGINE DEL CANALE/DRENO PROVENIENTE DA SETTIMO S. PIETRO: Dimostrare il rispetto delle distanze tra



il cavidotto della EQ1B e il piede dell'argine del canale/dreno proveniente da Settimo S. Pietro, ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904 art. 96 comma 1 lett. f), ricordando che eventualmente dovranno essere rivisti i mappali interessati dal progetto.

#### **h) Prescrizioni Città Metropolitana di Cagliari**

- i. Prima dell'inizio dei lavori si dovrà essere in possesso di tutte le eventuali autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune territorialmente competente. 2.
- ii. Il titolare della licenza deve sottostare a tutte le disposizioni che sono contenute nel Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.4.92 n°285 e nel Regolamento di Attuazione D.P.R. 16.12.92 n° 495.
- iii. Qualunque lavoro deve essere eseguito a regola d'arte e non potrà essere iniziato prima di averne dato avviso al Capo Cantoniere direttamente o meglio tramite il Cantoniere preposto alla vigilanza di quel tratto di strada.
- iv. Obbligo di non intralciare la libera e sicura circolazione sulla strada.
- v. Obbligo per chi esegue lavori e depositi sulle strade di osservare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada e dalle relative norme previste nel Regolamento di Attuazione.
- vi. Obbligo di curare la manutenzione delle opere eseguite in base alla licenza ottenuta, in modo che non derivi danno alla strada. In particolare la luce dei cavalcafosso dovrà sempre essere mantenuta sgombra da interramenti, detriti o altri ingombri da parte del titolare della licenza. Le nuove diramazioni devono essere costruite in modo da non alterare la sezione della strada né il suo piano viabile.
- vii. La licenza deve essere depositata sul luogo del lavoro o del deposito e tenuta SEMPRE a disposizione degli agenti stradali provinciali e di tutti quelli cui è demandata la vigilanza sulla osservanza delle leggi sulla tutela delle strade. In difetto di tale osservanza sarà intimato al contravventore di desistere dai lavori fino alla presentazione della licenza e in caso di rifiuto, verrà richiesto l'intervento della forza pubblica. Saranno in ogni caso comminate le sanzioni previste dalla legge.
- viii. La Città Metropolitana di Cagliari si riserva la facoltà di revocare la licenza ovvero, con semplice richiesta scritta, imporre lo spostamento delle opere eseguite o altre condizioni sempre quando ne ravvisi la necessità, nell'interesse della buona viabilità e della conservazione della strada o quando il titolare della licenza non abbia ottemperato alle presenti condizioni (generali e speciali). Nessun indennizzo o rimborso potrà essere richiesto a causa di tali variazioni.
- ix. In caso di successione a qualsiasi titolo, di altra persona o Ente al concessionario questi dovrà entro il termine di 3 mesi rendere edotta l'Amministrazione concedente, unendo l'atto di sottomissione del subentrato, sotto pena di decadenza della concessione stessa, e conseguente ripristino dello stato anteriore, il tutto a spese del concessionario inadempiente.
- x. Per confine della strada deve intendersi il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno della cunetta ove esiste, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- xi. I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere portati a rifiuto senza depositarli, anche temporaneamente, sul piano stradale e sue pertinenze.
- xii. Il parere si intende rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.



- xiii. Il titolare della licenza o concessione sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno a terzi, nonché di eventuali incidenti stradali, restando sollevati questa Città Metropolitana di Cagliari ed i funzionari dipendenti da qualsiasi responsabilità.
- xiv. In caso di variazione di residenza e eventuale domicilio è fatto obbligo, per il concessionario, darne tempestiva comunicazione alla provincia nel termine di 30 giorni.
- xv. **PRESCRIZIONE SPECIALE:** Interferenze con SS.PP. 15 e 94: - N.1 parallelismo stradale sotterraneo lungo la S.P.15 in territorio del comune di Settimo San Pietro in corrispondenza dell'intersezione tra la S.P.15 e la via Dell'Unione Europea, lungo la pertinenza stradale posta al confine con il braccio sud est della rotatoria e dell'anello rotatorio dopo l'attraversamento della S.P.15; • N.1 Attraversamento stradale sotterraneo lungo la S.P.15 in corrispondenza del braccio sud ovest della rotatoria citata al punto precedente. • N.1 parallelismo stradale sotterraneo lungo la S.P.94 lato sx dal rio individuato al km. 1+200 della S.P.94 (tratto S.S.125-S.P.15), in comune di Maracalagonis e il confine con la S.P.15 tratto S.S.125-centro abitato Maracalagonis; • N.1 Attraversamento stradale sotterraneo lungo la S.P.15 nella intersezione con la S.P.94, in comune di Maracalagonis; Gli attraversamenti sotterranei dovranno essere realizzati con tecnica TOC senza manomettere il piano bitumato, a profondità non inferiore a m.1,20 dalla quota stradale; I parallelismi dovranno essere realizzati sul fondo della cunetta in terra quando presente o sulla pertinenza stradale sterrata. La linea elettrica dovrà essere sistemata, sul fondo della cunetta trapezia o della pertinenza stradale sterrata, mediante l'effettuazione dello scavo a cielo aperto e a sezione obbligata in modo da non compromettere la stabilità del corpo stradale o di altri elementi presenti nel tratto interessato. Relativamente ai suddetti parallelismi, lo scavo dovrà avere larghezza massima di cm. 50 e profondità non inferiore a mt. 1,20 dal fondo cunetta esistente o dal fondo della pertinenza stradale sterrata. La posa del cavidotto dovrà essere realizzata a profondità non inferiore a m. 1,00 misurati all'estradosso del corrugato. L'elettrodotta dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa di settore e delle norme CEI. • Con riferimento alle manomissioni stradali, le tavole progettuali allegate, dovranno essere attuate soltanto se non in contrasto con quanto prescritto dalle condizioni generali e speciali della presente licenza. • - La relazione tecnica e gli elaborati progettuali vengono allegati al presente parere per farne parte integrante e sostanziale e dovranno essere prodotte in copia al Cantoniere di zona prima dell'inizio lavori; • Lo scavo nella cunetta in terra dovrà essere ripristinato ponendo in opera, fino a cm. 15 dal piano esistente, del tout-venant compattato a fondo. Sopra dovrà essere posta, per uno spessore di cm. 15, della terra vegetale, priva di pietre, da compattare a fondo e da raccordare con il piano circostante. Eventuali altri elementi stradali interessati dai lavori dovranno essere ripristinati mediante l'impiego di materiali simili o di qualità superiore a quella esistente. In presenza di forti pendenze o roccia la parte finale di cm. 15 dovrà essere ripristinata mediante l'impiego di calcestruzzo. All'occorrenza, ad insindacabile giudizio dell'Ente concedente, si dovrà procedere anche al rivestimento delle pareti sempre mediante l'impiego di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm. 10. Resta inteso che detti rivestimenti non dovranno ridurre la sezione e la portata della cunetta. • Per il ripristino delle parti bitumate, fino alla quota del piano viabile, dovrà porsi in opera del misto cementato (magrone) a strati successivi di cm. 20 ben battuti previo inumidimento, dosato a kg. 50 ÷ 70 di cemento a m<sup>3</sup>. Sopra, previa fresatura, si disporrà una massicciata in conglomerato bituminoso binder compatto dello



spessore di cm. 20 e tappeto d'usura dello spessore di cm. 4, il tutto da rullare a fondo. La sabbia dovrà essere utilizzata solamente per la regolarizzazione dei piani di posa e a protezione dei tubi. Il ripristino con il magrone dovrà essere effettuato immediatamente, mentre quello superficiale (binder e tappeto d'usura) dovrà essere effettuato entro e non oltre ulteriori cinque giorni. • Per il ripristino delle cunette in calcestruzzo, fino alla quota di cm. 15 dal piano viabile dovrà porsi in opera del misto cementato (magrone) a strati successivi di cm. 20 ben battuti previo inumidimento, dosato a kg. 50 ÷ 70 di cemento a m<sup>3</sup>. Sopra il misto dovrà porsi uno spessore di cm. 15 di calcestruzzo dosato a kg. 250 di cemento a m<sup>3</sup>. Eventuali altri elementi stradali interessati dai lavori dovranno essere ripristinati mediante l'impiego di materiali simili o di qualità superiore a quella esistente. A lavoro ultimato tutti i ripristini dovranno trovarsi alla stessa quota del piano preesistente o a quella di nuova sistemazione senza presentare dossi o avvallamenti.

- xvi. E' bene precisare che il parere è rilasciato ai soli fini della sicurezza stradale, e che gli interventi possono rivestire anche carattere edilizio e/o ambientale, i quali dovranno essere autorizzati dagli Enti interessati, in quanto, come sopra esposto, il Settore Mobilità - Viario non può esprimere pareri o rilasciare autorizzazioni in merito perché non è materia di propria competenza. Il richiedente, quindi, prima di dare inizio ai lavori, dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze, pareri e concessioni eventualmente da richiedersi a privati o Enti Pubblici (Comune, RAS, etc.), rimanendo questa Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto di quanto sopra. Si rammenta che il mancato rispetto comporterà la decadenza della concessione e il conseguente ripristino dello stato anteriore dei luoghi, il tutto a spese del titolare della licenza inadempiente.
- xvii. Se per qualsiasi motivo, non dovesse essere possibile eseguire i lavori come sopra descritto, il titolare della licenza, prima di procedere ad eventuali varianti, dovrà chiedere la modifica della stessa. Il titolare della licenza, sempre prima dell'esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di trasmettere, in triplice copia, i necessari elaborati delle nuove lavorazioni.
- xviii. A lavori ultimati, dovrà essere garantita la possibilità per l'Ente, di procedere alla normale manutenzione della parte di corpo stradale interessata.
- xix. Tutte le componenti dovranno essere posate e dimensionate in base a calcoli di progetto in modo da scongiurare qualsiasi danneggiamento del corpo stradale. Il titolare della licenza resta unico ed esclusivo responsabile del verificarsi di tale evento.
- xx. Il titolare della licenza ha l'obbligo di eseguire gli scavi con la massima prudenza onde scongiurare il danneggiamento di altri sotto servizi, eventualmente presenti. In ogni caso è tenuto ad accertare a propria cura e spese la presenza o meno di sotto servizi e pertanto sarà ritenuto unico responsabile di eventuali danneggiamenti.
- xxi. I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere portati a rifiuto senza depositarli, anche temporaneamente, sul piano stradale e sue pertinenze.
- xxii. I mezzi d'opera, non dovranno, per quanto possibile, intralciare il regolare flusso del traffico che, all'occorrenza, dovrà essere regolato mediante personale dell'intestatario del provvedimento unico o mediante impianto semaforico o sospensione dei lavori fino a deflusso del traffico.
- xxiii. franco.cordeddu@cittametropolitanacagliari.it CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - cmdca - REGPROT - 0005049 - Uscita - 14/02/2023 - 13:26 III°





SETTORE MOBILITÀ E VIARIO Servizio Viabilità Ufficio Aut. Concessioni Via D.G. Cadello, 9B 09131 Cagliari - Italia (+39) 07040921

- xxiv. Le opere eseguite in base alla licenza saranno rimosse, spostate o modificate a semplice richiesta scritta della Città Metropolitana di Cagliari, la quale non sarà gravata da alcun onere o spesa a causa di tali variazioni (comma 5 art. 27 del Nuovo Codice della Strada).
- xxv. E' fatto obbligo al titolare della licenza, contattare preventivamente il capo cantoniere di zona, indicato in indirizzo, e non potrà in nessun caso iniziare i lavori senza la sua presenza.
- xxvi. I disegni allegati fanno parte integrante del presente parere PS n.5 del 10.02.23. Tutte le parti di progetto che interessano aspetti relativi al Codice della strada e al Regolamento di attuazione in contrasto con le prescrizioni di cui sopra, sono da ritenersi sostituite dalle stesse.
- xxvii. Prima del rilascio del provvedimento unico e comunque prima dell'inizio dei lavori dovrà essere integrata la seguente documentazione: • Copia ricevuta telematica Versamento di € 66,00 per i diritti di istruttoria e sopralluogo da effettuarsi tramite sistema PagoPA\*, indicando come riferimento "Pratica prot.2389/2023"

#### **Art. 5**

#### **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**